

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno UNO (01) del mese di MARZO (03) alle ore 17.45 presso IL CAMPO SCUOLA si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria della JUST DOG ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica della sede dell'Associazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Al sensi di Statuto Associativo assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, sig.ra Giovannelli Patrizia, che:

- a) mostra l'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente l'Ordine del Giorno, la data, il luogo e l'ora di convocazione, pubblicato sul sito internet dell'Associazione;
- b) constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita sia in ordine alla convocazione sia per il numero degli intervenuti;
- c) dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi dello Statuto Associativo.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare e posti all'ordine del giorno.

A fungere da segretario, viene chiamato il Segretario dell'Associazione, sig. Giovannelli Francesco, che accetta e procede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente propone di spostare la sede sociale dal Comune di Carugate (MI), Via Fabio Filzi, n. 6/A, al Comune di Lesmo (MB), Via Monti, n. 47.

Il Presidente dà, quindi, lettura del nuovo statuto e dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di spostare la sede sociale nel Comune di Lesmo (MB), Via Monti n. 47.

Al presente verbale viene allegato, sotto la lettera "A" per formarne parte integrante, il nuovo testo dello Statuto Associativo, composto di venticinque (25) articoli nella sua versione aggiornata.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e considerato che nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30 previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Giovannelli Francesco)

IL PRESIDENTE

(Giovannelli Patrizia)

Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "JUST DOG ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Art. 1) Denominazione. È costituita ai sensi dell'articolo 36 e segg. del Codice Civile un'Associazione senza scopo di lucro denominata "JUST DOG - Associazione Sportiva Dilettantistica".

Art. 2) Sede. L'Associazione ha sede in Lesmo (MB), Via Monti n. 47.

Art. 3) Durata. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2048 e potrà essere prorogata o anticipatamente estinta.

Art. 4) Scopo. Scopo dell'Associazione è la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico in genere e dell'attività sportiva cinofila in tutte le sue forme e specialità in particolare ed ha per oggetto la formazione, la preparazione, la gestione, la pratica, lo studio e la ricerca delle attività motorie in tutte le sue forme ed i suoi termini nonché l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche in genere compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive. L'Associazione si propone di divulgare e approfondire la natura cinofila nelle forme più diverse aiutando i proprietari di cani attraverso la socializzazione e l'educazione o capire, interpretare e impostare un rapporto corretto con il proprio cane, istruire il proprio cane, istruire i proprietari, divulgare una cultura cinofila basata sul rispetto dell'animale e la conoscenza delle sue necessità psico-fisiche. L'Associazione può predisporre un servizio di dog-sitting e di assistenza ed assistenza per cani appartenenti a soci che siano temporaneamente impossibilitati a prendersene cura; lo stesso sarà tenuto a garantire in ogni modo il benessere psico-fisico dei cani cui è rivolta. Le finalità sono di servizio sociale teso alla formazione integrale della persona e volto alla promozione di una cultura sportiva atta a riscoprire i principi fondamentali dello sport. L'Associazione inoltre, potrà provvedere alla organizzazione di competizioni ed a collaborare con gli Enti Pubblici ed altre associazioni. L'Associazione è apolitiche e non persegue fini di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell'attività associativa per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. Tuttavia l'Associazione potrà organizzare, in via sussidiaria e accessoria e al fine strumentale di perseguire la pratica sportiva, attività di supporto, quali l'organizzazione di mostre, concorsi, manifestazioni ed eventi di propaganda, spettacoli nonché tutte quelle attività direttamente o indirettamente connesse all'utilizzo dello spettacolo.

L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione, esplicitamente, si conforma, accetta ed applica le norme e le direttive del C.O.N.I., degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva ai quali la stessa deciderà di affidarsi.

Art. 5) Soci o Associati. Possono essere soci tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto. Gli Associati, d'ora in avanti denominati soci per brevità, si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci fondatori: coloro che si sono resi promotori della costituzione dell'Associazione.

Soci ordinari: coloro i quali hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci medesimi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio in particolare ha diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e può essere eletto a tutte le cariche a condizione che abbia raggiunto la maggiore età.

Le funzioni all'Associazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, competono ai Soci.

Allegato "A"

maggioranza il diritto di voto nell'Assemblea compresa l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6) Domanda di ammissione. Coloro che intendono essere ammessi a far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su un apposito modulo recante la dichiarazione di condizionalità in cui l'Associazione si propone. Per i soci minori di età le domande di ammissione dovranno essere emesse e firmate da chi ne esercita la patria potestà. Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

L'adesione all'Associazione sportiva è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 7) Diritti e doveri del socio. Tutti i soci della Associazione hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) frequentare i locali e gli impianti sociali e vestire l'uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali previsti;
- c) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle scelt deputate;
- d) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci della Associazione hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto;
- b) rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- c) versare annualmente la quota associativa;
- d) difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione;
- e) osservare le regole dettate dal C.O.N.I., dalle Federazioni Nazionali, dalle Discipline Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione deciderà di affiliarsi.

Art. 8) Norme disciplinari. E' possibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Associazione; di scorrettezze sportive o disciplinari, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di socio. Le sanzioni sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione temporanea, fino ad un massimo di un anno;
- c) l'esclusione del socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni sportive o di altro genere;
- d) la radiazione.

Il socio, di qualsiasi categoria, che non osserva lo Statuto ed il regolamento, non si adegua alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o si renda comunque indesiderabile per il comportamento, potrà essere deferito all'Assemblea dei Soci per i provvedimenti del caso.


Art. 9) Decadenza del socio. La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso volontario, anche provato dal mancato versamento della quota associativa decorsi 90 giorni dalle scadenze stabilite dagli Organi dell'Associazione;
- b) per radiazione deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- c) per decesso.

Il socio, colpito dal provvedimento di radiazione, potrà ricorrere in appello al Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La decadenza dalla qualifica di socio per morosità nel versamento della quota associativa annuale sarà automatica e non dovrà essere comunicata preventivamente o successivamente al socio decaduto.

La perdita, per qualsiasi caso della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.



Allegato "A"

Art. 10) Patrimonio associativo. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dall'Associazione.

Le quote associative vengono determinate dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle esigenze finanziarie della Associazione. I soci dovranno versare le quote associative o qualsiasi altra somma entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il versamento delle quote associative non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'Associazione si obbliga a reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti nell'Associazione medesima al fine esclusivo di perseguire l'attività sportiva dilettantistica prevista dall'Art. 4 del presente Statuto.

Art. 11) Anno sociale e finanziario. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 01 gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno solare.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione e nei locali in cui viene svolta l'attività associativa nei trenta giorni precedenti e successivi l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 12) Organi associativi. Gli organi della Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a principi di democrazia interna e a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13) Assemblea. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno del totale dei soci aventi diritto di voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere, per iscritto, le materie da trattare che essi intendono presentare.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà almeno quindici giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o presso i locali in cui viene svolta l'attività associativa e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o pubblicazione sulla home page del sito web dell'Associazione o comunque attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a renderne notizia. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Art. 14) Compiti dell'Assemblea. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) la discussione o la definizione degli indirizzi e delle direttive generali dell'associazione nonché l'approvazione di tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- b) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;



Allegato "A"

c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e dagli altri eventuali organi associativi previsti dallo Statuto; l'Assemblea è inoltre competente per ogni altra decisione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione e sullo scioglimento della Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come socio; ove due consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età fra i due. In caso di assenza o di impedimento o di assenza del Segretario il Presidente incarica uno dei soci presenti della redazione del verbale.

Art. 15) Validità assembleare. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Fermo restando quanto statuito al successivo art. 24) in tema di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Art. 16) Diritto di voto. Ai sensi del Codice Civile ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, purché in regola con il versamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Non è ammesso il voto per delega e per corrispondenza.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, viene trascritto su apposito libro da istituirsi all'uopo e tenuto dal Consiglio Direttivo; ogni socio può prenderne visione.

Art. 17) Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'Organo Esecutivo e gestionale dell'Associazione ed ha il compito di realizzare gli scopi sociali, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, l'accolta e funzioni:

- a) emanare qualsiasi norma o regola ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione;
- c) determinare le quote associative;
- d) fissare la data dell'Assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta l'anno entro il termine fissato dall'art. 13 e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
- e) redigere il rendiconto economico - finanziario dell'Associazione;
- f) esaminare le domande e decidere in maniera insindacabile, anche delegando, in modo congiunto, due o più membri, in merito all'accoglimento delle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- g) tenere e conservare il libro dei verbali delle Assemblee, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed il libro dei soci, tali libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Per l'attività di membro del Consiglio Direttivo non potrà spettare alcun compenso ma potranno essere rimborsate esclusivamente le somme dagli stessi anticipate per conto dell'Associazione.

Art. 18) Elezione del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea che ne attribuisce anche le relative cariche ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dura in carica per quattro anni. Il primo Consiglio Direttivo, e le relative cariche, viene comunque eletto dai Soci fondatori. Il

Allegato "A"

Consiglio può essere revocato. I membri del Consiglio possono essere solo soci e sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, ma la maggioranza dei suoi componenti resta in carica, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti e convoca tempestivamente l'Assemblea Ordinaria dei soci che delibererà sulla costituzione effettiva del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri entro dieci giorni dalla richiesta stessa. La convocazione del Consiglio dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere con maggiore anzianità come socio.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

Art. 19) Cause d'ineleggibilità. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche o limitazioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I., da una Federazione Sportiva nazionale, da una disciplina sportiva associata o da un Ente di Promozione Sportiva.

È fatto, inoltre, divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportiva dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 20) Il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la carica di Presidente dell'Associazione. Rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, dichiara aperte e chiuse le assemblee.

Art. 21) Il Vice Presidente. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 22) Il Segretario. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, su pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 23) Clausola compromissoria. Tutte le controversie fra l'Associazione ed i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisorii ed il verdetto deve essere, adottato inappellabilmente. I soci si impegnano, per la tutela dei loro interessi sportivi ed associativi, a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione e della Federazione nazionale o Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione stessa deciderà di aderire. L'inosservanza della presente clausola compromissoria può comportare sanzioni disciplinari fino alla revoca dalla affiliatura ed alla radiazione. Leoni, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Allegato "A"

Art. 24) Scioglimento. L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.


L'Assemblea è valida con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno tre quarti dei voti validi. Non è ammesso il voto per delega. L'Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze di cui sopra, nomina le persone incaricate di attuarlo, conferendo loro i poteri e le direttive del caso.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni sportive dilettantistiche aventi uno scopo associativo analogo a quello della JUST DOG Associazione Sportiva Dilettantistica o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25) Norme di rinvio. Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto, valgono le norme di legge e le norme stabilite dal C.O.N.I., dalle Federazioni Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione deciderà di affidarsi.

Il presente Statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 ed è esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 416 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.

IL TESORIERE



IL PRESIDENTE



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno UNO (01) del mese di MARZO (03) alle ore 17.45 presso IL CAMPO SCUOLA si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria della JUST DOG ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica della sede dell'Associazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto Associativo assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, sig.ra Giovannelli Patrizia, che:

- a) mostra l'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente l'Ordine del Giorno, la data, il luogo e l'ora di convocazione, pubblicato sul sito internet dell'Associazione;
- b) constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita sia in ordine alla convocazione sia per il numero degli intervenuti;
- c) dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi dello Statuto Associativo.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare e posti all'ordine del giorno.

A fungere da segretario, viene chiamato il Segretario dell'Associazione, sig. Giovannelli Francesco, che accetta e procede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente propone di spostare la sede sociale dal Comune di Carugate (MI), Via Fabio Filzi, n. 6/A, al Comune di Lesmo (MB), Via Monti, n. 47.

Il Presidente dà, quindi, lettura del nuovo statuto e dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di spostare la sede sociale nel Comune di Lesmo (MB), Via Monti n. 47.

Al presente verbale viene allegato, sotto la lettera "A" per formarne parte integrante, il nuovo testo dello Statuto Associativo, composto di venticinque (25) articoli nella sua versione aggiornata.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e considerato che nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30 previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Giovannelli Francesco)

IL PRESIDENTE

(Giovannelli Patrizia)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "JUST DOG ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Art. 1) **Denominazione.** È costituita, ai sensi dell'articolo 36 e segg. del Codice Civile, un'Associazione senza fine di lucro denominata "JUST DOG - Associazione Sportiva Dilettantistica".

Art. 2) **Sede.** L'Associazione ha sede in Lesma (ME), Via Meoni n. 47.

Art. 3) **Durata.** L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 4) **Scopo.** Scopo dell'Associazione è la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico in genere e dell'attività sportiva cinofila in tutte le sue forme e specialità in particolare ed ha per oggetto la formazione, la preparazione, la gestione, la pratica, lo studio e la ricerca delle attività motorie in tutte le sue forme ed i suoi vari modi nonché l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche in genere compresa l'attività didattica per l'attività, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. L'Associazione si propone di divulgare e approfondire la cultura cinofila nelle forme più diverse aiutando i proprietari di cani attraverso la socializzazione e l'educazione a capire, interpretare e impostare un rapporto corretto con il proprio cane, istruire il proprio cane, istruire i proprietari, divulgare una cultura cinofila basata sul rispetto dell'animale e la conoscenza delle sue necessità psico-fisiche. L'Associazione può predisporre un servizio di dog-sitting e di accoglienza ed assistenza per cani appartenenti a soci che siano temporaneamente impossibilitati a prendersene cura; lo stesso sarà inteso a garantire in ogni modo il benessere psico-fisico dei cani cui è rivolto. Le finalità sono di servizio sociale tese alla formazione integrale della persona e volute alla promozione di una cultura sportiva atta a riscoprire i principi fondamentali dello sport. L'Associazione inoltre, potrà provvedere alla organizzazione di competizioni ed a collaborare con gli Enti Pubblici ed altre associazioni. L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell'attività associativa per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. Tuttavia l'Associazione potrà organizzare, in via sussidiaria e accessoria e al fine strumentale di perseguire la pratica sportiva, attività di supporto, quali l'organizzazione di mostre, concorsi, manifestazioni ed eventi di propaganda, spettacoli nonché tutte quelle attività direttamente o indirettamente connesse all'utilizzo dello spettacolo.

L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discriminando in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione, esplicitamente, si conforma, accetta ed applica le norme e le direttive del C.O.N.I., degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva ai quali lo stesso deciderà di affidarsi.

Art. 5) **Soci o Associati.** Possono essere soci tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Gli Associati, d'ora in avanti denominati soci per brevità, si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci fondatori: coloro che si sono resi promotori della costituzione dell'Associazione.

Soci ordinari: coloro i quali hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci medesimi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio in particolare ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e può essere eletto a tutte le cariche a condizione che abbia raggiunto la maggiore età.

L'adesione all'Associazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, comporta per il Socio



maggioranza il diritto di voto nell'Assemblea compresa l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6) Domanda di ammissione. Coloro che intendono essere ammessi alla parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su un apposito modulo recante la dichiarazione di candidatura e le finalità che l'Associazione si propone. Per i soci minori di età la domanda di ammissione dovranno essere ratificata da chi ne esercita la patria potestà. Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

L'adesione all'Associazione sportiva è a tempo indeterminato e non può essere sospesa per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 7) Diritti e doveri dei soci. Tutti i soci della Associazione hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) frequentare i locali e gli impianti sociali e vestire l'uniforme sociale e prepararsi dei distintivi sociali se previsti;
- c) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- d) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci della Associazione hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto;
- b) rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- c) versare annualmente la quota associativa;
- d) difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione;
- e) osservare le regole dettate dal C.O.N.I., dalle Federazioni Nazionali, dalle Discipline Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione deciderà di affiliarsi.

Art. 8) Norme disciplinari. E' passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Associazione, di scorrettezze sportive o disciplinari, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di socio. Le sanzioni sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione temporanea, fino ad un massimo di un anno;
- c) l'esclusione del socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni sportive o di altro genere;
- d) la radiazione.

Il socio, di qualsiasi categoria, che non osserva lo Statuto ed il regolamento, non si adegna alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o si renda comunque indesiderabile per il comportamento, potrà essere deferito all'Assemblea dei Soci per i provvedimenti del caso.


Art. 9) Decadenza dei soci. La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso volontario, anche provato dal mancato versamento della quota associativa decorso 90 giorni dalle scadenze stabilite dagli Organi dell'Associazione;
- b) per radiazione deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- c) per decesso.

Il socio, colpito dal provvedimento di radiazione, potrà ricorrere in appello al Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La decadenza dalla qualifica di socio per morosità nel versamento della quota associativa annuale sarà automatica e non dovrà essere comunicata preventivamente o successivamente al socio decaduto.

La perdita, per qualsiasi caso della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.



Allegato "A"

Art. 10) Patrimonio associativo. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dall'Associazione.

Le quote associative vengono determinate dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle esigenze finanziarie della Associazione. I soci dovranno versare le quote associative o qualsiasi altra somma entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il versamento delle quote associative non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'Associazione si obbliga a reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti nell'Associazione medesima al fine esclusivo di perseguire l'attività sportiva dilettantistica prevista dall'Art. 4 del presente Statuto.

Art. 11) Anno sociale e finanziario. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 01 gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno solare.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione e nei locali in cui viene svolta l'attività associativa nei trenta giorni precedenti e successivi l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 12) Organi associativi. Gli organi della Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata ai principi di democrazia interna e a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13) Assemblea. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno del totale dei soci aventi diritto di voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere, per iscritto, le materie da trattare che essi intendono presentare.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà almeno quindici giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o presso i locali in cui viene svolta l'attività associativa e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o pubblicazione sulla home page del sito web dell'Associazione o comunque attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a renderne notizia. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Art. 14) Compiti dell'Assemblea. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) la discussione e la definizione degli indirizzi e delle direttive generali dell'associazione nonché l'approvazione di tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- b) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;



Allegato "A"

c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e dagli altri eventuali organi associativi previsti dallo Statuto. L'Assemblea è inoltre competente per ogni altra decisione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione e sullo scioglimento della Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come socio; ove due consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età fra i due. In caso di assenza o di impedimento o di assenza del Segretario il Presidente incarica uno dei soci presenti della redazione del verbale.

Art. 15) Validità assembleare. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Fermo restando quanto statuito al successivo art. 24) in tema di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Art. 16) Diritto di voto. Ai sensi del Codice Civile ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, purché in regola con il versamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Non è ammesso il voto per delega e per corrispondenza.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, viene trascritto su apposito libro da istituirsi all'uopo e tenuto dal Consiglio Direttivo; ogni socio può prenderne visione.

Art. 17) Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'Organo Esecutivo e gestionale dell'Associazione ed ha il compito di realizzare gli scopi sociali, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) emanare qualsiasi norma o regola ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione;
- c) determinare le quote associative;
- d) fissare la data dell'Assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta l'anno entro il termine fissato dall'art. 13 e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
- e) redigere il rendiconto economico - finanziario dell'Associazione;
- f) esaminare le domande e decidere in maniera insindacabile, anche delegando, in modo congiunto, due o più membri, in merito all'accoglimento delle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- g) tenere e conservare il libro dei verbali delle Assemblee, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed il libro dei soci; tali libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Per l'attività di membro del Consiglio Direttivo non potrà spettare alcun compenso ma potranno essere rimborsate esclusivamente le somme dagli stessi anticipate per conto dell'Associazione.

Art. 18) Elezione del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea che ne attribuisce anche le relative cariche ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletto dura in carica per quattro anni. Il primo Consiglio Direttivo, e le relative cariche, viene comunque eletto dai Soci fondatori. Il

Allegato "A"

Consiglio può essere revocato; i membri del Consiglio possono essere solo soci e sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, ma la maggioranza dei suoi componenti resta in carica, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti e convoca tempestivamente l'Assemblea Ordinaria dei soci che delibererà sulla sostituzione effettuata dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri entro dieci giorni dalla richiesta stessa. La convocazione del Consiglio dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere con maggiore anzianità come socio.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

Art. 19) Cause d'ineleggibilità. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche o proibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I., da una Federazione Sportiva nazionale, da una disciplina sportiva associata o da un Ente di Promozione Sportiva.

E' fatto, inoltre, divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 20) Il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la carica di Presidente dell'Associazione. Rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, dichiara aperte o chiuse le assemblee.

Art. 21) Il Vice Presidente. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 22) Il Segretario. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 23) Clausola compromissoria. Tutte le controversie fra l'Associazione ed i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I soci si impegnano, per la tutela dei loro interessi sportivi ed associativi, a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione e della Federazione nazionale o Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione stessa deciderà di aderire. L'inosservanza della presente clausola compromissoria può comportare sanzioni disciplinari fino alla revoca della affiliatura ed alla espulsione. I soci, con l'accettazione della Statuta, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Allegato "A"

Art. 24) Scioglimento. L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è valida con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno tre quarti dei voti validi. Non è ammesso il voto per delega. L'Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze di cui sopra, nomina le persone incaricate di attuarlo, conferendo loro i poteri e le direttive del caso.


In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni sportive dilettantistiche aventi uno scopo associativo analogo a quello della JUST DOG Associazione Sportiva Dilettantistica o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1976 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25) Norme di rinvio. Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto, valgono le norme di legge e le norme stabilite dal C.O.N.I., dalle Federazioni Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione deciderà di affidarsi.

Il presente Statuto è redatto per scrittura privata da registrare a taxa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 ed è esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 440 della legge 29 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more complex and stylized, while the bottom signature is simpler and more legible. Both are positioned to the right of their respective titles.